



## **COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO**

*Provincia di Sassari – Zona omogenea di Olbia-Tempio*

### **Area Economico-Finanziaria**

#### **Servizio Personale**

### **RELAZIONE TECNICA SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020**

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione delle regole contrattuali e delle normative vigenti.

La formale costituzione del fondo avviene mediante determinazione dirigenziale, previa approvazione di apposite direttive giuntali sulla parte variabile del fondo.

Il fondo si articola in varie sezioni, ognuna delle quali viene alimentata sulla base delle disposizioni contrattuali intervenute negli anni e tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti in materia.

La costituzione del fondo 2020 avviene tenendo conto delle disposizioni introdotte dal nuovo Contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni locali, approvato dalle parti il 21/05/2018, nonché disposizioni contenute all'art. 11 del decreto semplificazioni n. 135 del 14/12/2018.

Nel fondo non confluiscono le risorse destinate alle posizioni organizzative, che, tuttavia, al fine di verificare il rispetto dei limiti al trattamento complessivo accessorio, previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, viene rappresentato in calce allo stesso, evidenziando dello stesso l'ammontare non sottoposto a vincoli, in virtù delle disposizioni previste dall'art. 11-bis del D.L. 135/2018, ossia le risorse derivanti dalla rinuncia ad una determinata quota di capacità assunzionale.

#### **SEZIONE N. 1 – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

##### **Risorse storiche consolidate**

La base del fondo nasce in attuazione delle disposizioni dell'art. 31 del CCNL 1995, secondo il quale il calcolo dello stesso andava effettuato ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 333/1990, con riferimento all'anno 1993.

Il comma 2, lett. a) del suddetto articolo 5 consentiva di inserire nella base del fondo una quota non superiore al costo lordo di 70 ore di lavoro straordinario per ciascun dipendente a tempo indeterminato. Nel nostro Comune tale somma è stata quantificata in € **8.583,09**.

Il comma 2, lett. b) del citato articolo 5 prevede, inoltre, una quota pari al corrispettivo di 25 ore annue di lavoro straordinario figurativo per ciascun dipendente a tempo indeterminato, che nel nostro caso ammonta ad € **3.292,41**.

La lettera c) del suddetto comma prevede, altresì, che detta base del fondo venga incrementata di una percentuale pari allo 0,65 del monte salari del 1993, pari, nel nostro caso, ad € **2.073,45**.

Pertanto la base del Fondo ammonta ad € **13.948,95**.

### **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di contrattazione nazionale**

Un primo incremento è previsto sulla base delle disposizioni dell'art. 31 del CCNL 06 luglio 1995, che ha previsto una rivalutazione del Fondo, a decorrere dall'esercizio 1996, pari al 6%, ossia, nel nostro caso, € 836,94, nonché un incremento dello 0,4% del monte salari del 1993, pari ad € 1.275,96. Tali incrementi hanno innalzato il Fondo base ad un importo di € **16.061,85**.

Questo importo, include il Fondo lavoro straordinario, pari ad € **7.295,62**, al netto del quale, il Fondo base ammonta ad € **8.766,23**.

Negli anni successivi al 1995, si è assistito ad una serie di disposizioni contrattuali che hanno portato ad applicare sul Fondo base sia degli incrementi che delle decurtazioni.

In particolare, sono state aggiunte le risorse contemplate dall'art. 32 del CCNL 1995, oltre a quelle previste dall'art. 15, comma 1, del CCNL 01/04/1999, lett. b), per un ammontare complessivo di € **3.409,44**.

Altri incrementi sono stati applicati in virtù di quanto disposto dall'art. 15, comma 1, del CCNL 01/04/1999, in particolare:

- il c.d. LED (livello economico differenziato), il cui ammontare pagato nell'anno 1998, affluisce nel Fondo in parola, per un ammontare, nel nostro caso, di € **2.347,21** (lett. g);
- lo 0,52% del monte salari del 1997, pari nel nostro Ente ad un importo di € **1.857,53** (lett. j);

Infine, nel 2001 il Fondo ha subito un incremento in virtù della disposizione dell'art. 4, commi 1 del CCNL 05/10/2001, che stabilisce un aumento pari all'1,1% del monte salari 1999, ossia € **4.518,63**; I suddetti incrementi al Fondo base portano l'importo consolidato al 2003 ad € **20.899,04**.

A tale importo, ai sensi dell'art. 67, comma 1 del CCNL 2016-2018, dal 2018, si aggiungono le economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare per le alte professionalità, pari allo 0,2% del monte salari 2001, ossia € **928,21**. Tali risorse potranno vengono rappresentate nel fondo, ma potranno essere utilizzate solamente in caso di effettivo finanziamento durante l'anno delle alte professionalità, se presenti. Pertanto **l'unico importo consolidato**, previsto dal suddetto art. 67,

comma 1, delle risorse stabili indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22.01.2004, ammonta ad € **21.827,25**.

#### **Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità**

Nel 2003 il Fondo è stato incrementato di € **6.126,22** sulla base delle seguenti previsioni:

- 0,62% del monte salari del 2001, ossia € 2.877,47 (Art. 32, comma 1, CCNL 2002-2005);
- 0,50% del monte salari del 2001, ossia € 2.320,54 (Art. 32, comma 2, CCNL 2002-2005);
- 0,20% del monte salari del 2001, ossia € 928,21 (Art. 32, comma 7, CCNL 2002-2005);

Tale ultima cifra, dal 2018, confluisce, come detto, nell'unico importo consolidato previsto dall'art. 67, comma 1 del CCNL 2016-2018. Pertanto il suddetto incremento diviene pari ad € **5.198,01**.

Nel 2006 il Fondo viene incrementato di € **3.961,86**, sulla base di quanto previsto dall'art. 4, commi 1, 4 e 5 del CCNL 2004-2005, ossia:

- 0,50% del monte salari 2003, pari ad € 2.476,16;
- una percentuale compresa tra lo 0,30% e lo 0,70% del monte salari 2003 qualora il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%: nell'Ente risultava pari al 21,90% e si è scelto di limitare l'incremento allo 0,3%, per un ammontare di € 1.485,70.

Nel 2008, in attuazione dell'art. 8, comma 2 del CCNL 11/04/2008, il Fondo è stato incrementato in misura pari allo 0,60% del monte salari 2005, ossia € **4.148,29**.

**Altri incrementi** delle risorse stabili del Fondo, hanno riguardato:

- incremento per la riduzione *una tantum* prevista, dall'art. 14, comma 4 del CCNL 01/04/1999, nella misura del 3% delle risorse destinate nel 1999 al lavoro straordinario e ammontanti, nel nostro caso ad € **218,87**, ragion per cui il Fondo per il lavoro straordinario si assesta nella misura di € 7.076,75;
- maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale assunto in seguito a processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei servizi esistenti. Detti incrementi, ammontano, al netto delle cessazioni intervenute ad € **3.535,87** (Art. 15, comma 5, CCNL 1998-2001);
- retribuzione individuale di anzianità in godimento da parte del personale cessato dal servizio a far data dal 01/01/2000, ossia € **4.812,73** (Art. 4, comma 2, CCNL 2000-2001);

Dal 2018, alla luce di quanto stabilito dall'art. 67, comma 2, lett. a), del CCNL 2016-2018, la parte stabile del Fondo è incrementata di un importo pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie del suddetto CCNL in servizio al 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019.

Alla luce dei chiarimenti dell'Aran in ordine alla inclusione dei dipendenti a tempo determinato, tale incremento ammonta ad € **2.662,40**, di cui € 2.163,20 relativo ai dipendenti a tempo indeterminato ed € 499,20 relativo ai dipendenti a tempo determinato. Tali importi sono stati rappresentati, in modo esclusivamente figurativo, già nel Fondo 2018, sebbene il loro utilizzo sia previsto a partire dall'anno 2019.

Ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 allo stesso CCNL e dall'art. 11 del Decreto legge n. 135 del 14/12/2018 i suddetti importi non sono soggetti ai limiti di spesa di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017.

Infine, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 135/2018, le risorse stabili vengono incrementate dell'importo derivante dalle assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23 del D.Lgs. 75/2017.

L'Ente, successivamente a tale data, ha effettuato n. 6 assunzioni in deroga a tempo indeterminato e a tempo pieno, ai sensi dell'art. 20 dello stesso D.Lgs. 75/2017.

Per calcolare l'incremento relativo a tali assunzioni è stato utilizzato il criterio proposto dall'Aran con parere RAL 077/2011, secondo il quale il relativo importo viene stabilito quale prodotto tra il numero dei nuovi assunti (in aggiunta alla dotazione organica) e il valore medio pro-capite annuale delle risorse decentrate stabili disponibili nell'Ente per il personale correlato alla dotazione organica vigente prima dell'incremento della stessa.

In applicazione di tale criterio e tenuto conto del momento in cui è intervenuta l'assunzione a tempo indeterminato, il suddetto incremento ammonta ad € **7.986,94** e, ai sensi del più volte citato art. 11 del D.L. 135/2018, tale somma non è soggetta ai limiti di spesa di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017. Infine, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. b) del CCNL 21.05.2018, viene riportato il ricalcolo delle progressioni economiche orizzontali (PEO) per gli anni 2016, 2017 e 2018, già effettuato nel 2019 e storicizzato per le annualità successive. Tali quote rappresentano il maggior costo delle PEO derivanti dal rinnovo contrattuale e, sebbene si riferiscano al trattamento fondamentale, è stato precisato, dalla dichiarazione congiunta n. 5, che non sono soggette al limite del trattamento accessorio di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017. Tuttavia, è necessario indicarle tra gli incrementi del Fondo in modo da evitare che, in fase di utilizzo, questo venga eroso da tali importi, che invece, assumono una funzione neutrale.

Come indicato dalla Ragioneria generale dello Stato, a partire dall'anno 2016, andranno rettificati i conti annuali nella misura derivante dal calcolo dei suddetti differenziali.

Dall'anno 2019 e sino al prossimo rinnovo contrattuale, le quote di tali differenziali ammontano ad € **1.016,21**.

Di conseguenza le risorse stabili, al netto delle decurtazioni applicate in attuazione dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, ammontano complessivamente ad € **54.378,43**.

In sede di ripartizione, queste risorse, verranno depurate di tutte le somme già erogate (progressioni economiche, gli ex led e le indennità di comparto), nonché delle economie relative alle alte professionalità, non finanziate durante l'anno 2020.

## **SEZIONE N. 2 – Risorse variabili**

In questa sezione vengono espone tutte le voci di spesa che, negli anni, non sono certe nel *quantum*, essendo in parte riconducibili ad eventi che di anno in anno assumono carattere di mutevolezza.

Nel fondo attuale, confluiscono tra le risorse variabili soggette ai limiti di spesa di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017:

1. € **960,13** di incentivi previsti nel 2020 per il recupero dell'evasione ICI;
2. € **4.409,80** di Fondi RAS (Fondo unico autonomie locali);
3. € **4.286,60**, pari all'1,2% del monto salari del 1997, in attuazione dell'art. 67, comma 4 del CCNL 21/05/2018, che consente tale incremento, previa verifica della sussistenza delle risorse in bilancio.

Tra le risorse variabili non soggette ai limiti di spesa di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 confluiscono:

1. € **1.832,35** di economie derivanti dal mancato utilizzo delle quote relative alle indennità di comparto a carico del bilancio, riconducibili ai posti di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del CCNL 1998-2001;
2. € **577,97** derivanti dai risparmi sull'utilizzo del Fondo lavoro straordinario 2019, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. m del CCNL 01/04/1999;
3. € **7.506,68** di compensi previsti per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.
4. € **812,55** di compensi previsti per il censimento Istat;

Ciò premesso le risorse variabili ammontano complessivamente ad € **19.425,95**, di cui € 10.729,55 non soggette ai limiti di spesa di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017.

Infine, si specifica che, sebbene rispetto all'organico in servizio al 31/12/2018, il numero di dipendenti risulti ridotto di 5 unità, in virtù della clausola di salvaguardia applicata in fase di attuazione dell'art. 33 del D.L. 34/2019, le risorse complessive del Fondo risorse decentrate non subiscono alcuna diminuzione rispetto al limite di spesa registrato nel 2018.

Comune di Loiri Porto San Paolo (SS) – Viale Dante 28  
Tel. 0789/481100 - 0789/481120 - fax 0789/41016

e-mail: [cocco.gianluca@comune.loiriportosanpaolo.ot.it](mailto:cocco.gianluca@comune.loiriportosanpaolo.ot.it) – P.E.C.: [areafinanziaria@pec.comune.loiriportosanpaolo.ot.it](mailto:areafinanziaria@pec.comune.loiriportosanpaolo.ot.it)

## **RIEPILOGO FONDI**

<b>Fondo risorse decentrate 2020</b>	
Risorse stabili	€ 54.378,43
Risorse variabili	€ 19.425,95
<b>Totale risorse</b>	<b>€ 73.804,38</b>
<b>Fondo lavoro straordinario</b>	<b>€ 7.076,75</b>

Loiri Porto San Paolo, 21/12/2020

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
Dott. Gianluca Cocco